



COMUNE DI
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 11 del 27/01/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 27 - ventisette - del mese gennaio alle ore 15:30 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	*
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	*
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	-
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	*

Presiede **Il Vice Presidente del Consiglio Forconi M.Isolina**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione unificata sul Bilancio ed argomenti connessi, sviluppatasi così come indicato nella propria precedente deliberazione n. 10, in data odierna, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) con particolare riferimento all'articolo 1 commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della TASI e ad una revisione dell'IMU, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali;

VISTI i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n. 160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;

ATTESO che il comma 169 art 1 della l. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATI altresì i commi 756 e 757 della legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

comma 756: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ,....”*

comma 757: *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;*

DATO ATTO che, alla data odierna, non risulta emanato il Decreto di cui al comma 756 sopra richiamato, e che, di conseguenza, nelle more della sua emanazione, è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU nelle stesse modalità adottate negli anni precedenti;

CONSIDERATO inoltre che la conclusione del paragrafo precedente può essere confermata anche dalla Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: *“...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757,*

conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

RICHIAMATO altresì il comma 837 della legge 197 del 29.12.2022 che dispone:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ».

EVIDENZIATO che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire il gettito IMU previsto dal bilancio 2023/2025 in corso di approvazione;

CONSIDERATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.*

RICHIAMATO il proprio atto n. 24/2022 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria”;

RITENUTO di dover considerare validamente presentate anche ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato per vecchia imposta municipale propria disciplinata dal D.L. 201/2011 e relative agli “immobili inagibili” e alle “abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela”;

RITENUTO che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 vadano confermate le indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009, n. 142 del 25/08/2011 e n. 77 del 09/05/2017;

CONSIDERATO che l'art. 151 comma 1 del d. lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19.12.2022 che dispone " 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

VISTO il comma 775 della legge 197 del 29.12.2022 che prevede "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023"

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

VISTO Il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona (Bigliuzzi, Cavallucci, Stanganini, Cavalli e Calzolari) e n. 3 astenuti del Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia Alleanza Civica per Cortona (Carini, Mattoni, Ghezzi), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 vadano confermate le indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009, n. 142 del 25/08/2011 e n. 77 del 09/05/2017;
- 3) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 nelle misure stabilite nella tabella che segue:

Nr. fattispecie	IMU	Descrizione fattispecie

1	Esenti	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell'articolo 1 della legge 160/2019).
2	6,0 per mille	Abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definite dall'art. 1 comma 741 lettere b) e c), della legge 160/2019 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; detrazione per abitazione principale: misura fissata dalla normativa vigente (art. 1, comma 749, della legge 160/2019);
3	8,8 per mille	Abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Nel caso di rispetto delle condizioni previste nel comma 747 dell'articolo 1 della legge 160/2019 la base imponibile viene ridotta del 50%.
4	9,9 per mille	Abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l'anno
5	10,6 per mille	Tutte le abitazioni (categoria catastale A salvo A/10) e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate ai numeri 3 e 4.
6	10,6 per mille	Unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7
7	Esenti	Terreni agricoli
8	9,9 per mille	Aree fabbricabili
9	0,0 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (comma 750 dell'articolo 1 della legge 160/2019)
10	9,9 per mille	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti
11	4,6 per mille	Abitazioni realizzate attraverso programmi integrati di intervento della regione Toscana e finalizzati ad incrementare e diversificare l'offerta pubblica di abitazione in locazione a favore di categorie sociali la cui condizione reddituale è tale da precludere l'accesso sia alle ordinarie agevolazioni per l'acquisto della prima casa che alle già carenti disponibilità del patrimonio ex edilizia

		sovvenzionata riservata ai ceti meno abbienti
12	Riduzione aliquota	Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 dell'articolo 1 della legge 160/2019)

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 e che verrà adempiuto alle altre prescrizioni normative;

5) di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000 visto l'esito della votazione espressa con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari Gruppo Consiliare PD – Insieme per Cortona (Bigliuzzi, Cavallucci, Stanganini, Cavalli e Calzolari) e n. 3 astenuti del Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia Alleanza Civica per Cortona (Carini, Mattoni, Ghezzi), espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Vice Presidente del Consiglio
Forconi M.Isolina**

**Il Segretario
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**